



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI TARANTO

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | OCCHINEGRO | RICCARDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BISESTILE | COSIMO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | GARGANO | SAVERIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

• sul ricorso n. 1415/13
depositato il 31/07/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] VA-ALTRO 2008
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI TARANTO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED] 74121 TARANTO TA

difeso da:
MONTANARO VITO
C.SO UMBERTO I N.150 74100 TARANTO TA

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 1415/13

UDIENZA DEL

05/02/2014 ore 09:00

SENTENZA

N°

690

PRONUNCIATA IL:

5 FEB. 2014

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

5 MAR. 2014

Il Segretario



IL SEGRETARIO

(dr. Giuseppe Perillo)

La Sig.ra [REDACTED], rappresentata e difeso nel presente giudizio dal Dott. Vito Montanaro, ha presentato ricorso avverso l'avviso di accertamento n. [REDACTED] emesso dall'Agenzia delle Entrate, a seguito di PVC della Guardia di Finanza, e notificato in data 24/05/2013. Con tale atto, relativo all'anno di imposta 2008, è stata rettificata l'IVA dovuta per € 132.525,00. La Guardia di Finanza nel PVC e l'Agenzia delle Entrate nell'avviso di accertamento, hanno contestato la mancata applicazione dell'IVA sulle vendite. Il ricorrente svolge attività di "compro oro" con acquisto da privati di oro usato e successiva rivendita (senza alcuna trasformazione) ad operatori professionali (fonderie). Il contribuente ha ritenuto che le operazioni di vendita non debbano essere assoggettate ad IVA in quanto rottami. L'Agenzia delle Entrate ritiene che nel caso specifico non si tratti di rottami ma di vendita di beni usati da assoggettare ad IVA con il sistema del margine.

Il ricorrente eccepisce:

- 1) difetto di motivazione;
- 2) mancanza della sottoscrizione dell'avviso da parte del direttore dell'Agenzia essendo apposta la sola firma del Capo Ufficio Controlli;
- 3) mancanza di prova.

Nel merito il ricorrente contesta quanto asserito in quanto nella fattispecie non si tratta di vendita di beni usati, ma di rottami, poiché tutto l'oro raccolto viene venduto alle fonderie.

L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione osserva che, dalla documentazione in atti, risulta che il ricorrente ha quali unici clienti Battazzi Metalli Preziosi SPA e Coppo Luigi Srl che, come risulta dalle visure camerali allegate alle memorie illustrative, svolgono attività di lavorazione e commercio di metalli preziosi.

La Commissione osserva inoltre che la stessa Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 375 E del 2002, ha precisato che *"la vendita di rottami di oro, in sé non suscettibili di utilizzazione da parte del consumatore finale, ad un soggetto che non li destina, né può destinarli, al consumo finale, ma li impiega in un processo intermedio di lavorazione e trasformazione, possa essere assimilata a cessione di materiale d'oro o semilavorato"*. Ne consegue che *"l'imposta sugli acquisti di rottami di gioielli d'oro, destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, può essere assolta mediante la particolare procedura prevista dall'art. 17, comma 5, del DPR n. 633 del 1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti, senza per questo incorrere nella violazione di cui all'art. 6, comma 8, del D.Lgs. n. 471 del 1997."* Con interpello del 22/07/2013 l'Agenzia delle Entrate ha

inoltre specificato che "il meccanismo del "reverse charge" deve essere applicato da parte dei commercianti (all'ingrosso e/o al dettaglio) di metalli preziosi che acquistano presso privati oggetti d'oro usati per rivenderli, sotto forma di rottami di gioielli d'oro, assimilabili a "materiale d'oro" o "semilavorato", a soggetti che operano nel settore dell'affinazione e del recupero di metalli preziosi".

La Commissione accoglie pertanto il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio forfettariamente quantificate in € 8.000,00 oltre Iva e Cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna la parte soccombente al pagamento delle competenze forfettariamente quantificate in € 8.000,00 oltre Iva e Cap se dovuti e contributo unificato versato dal ricorrente.

Così deciso in Taranto, 05 febbraio 2014

Il relatore

Dott. Cosimo Bisestile



Il presidente

Dott. Riccardo Occhinegro

